

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 14 Settembre 2011 presso la sede della Società Bitimec S.r.L. si sono incontrati:

- la società Bitimec SRL, rappresentata nella persona del dott. Bruno Tiesi, presidente del consiglio di amministrazione, assistito dalla d.ssa Paola Fabbrini di Confindustria Firenze
- I Sigg.ri Moreno Razzolini della FIOM CGIL e Fabio Franchi della FIM CISL in rappresentanza dei lavoratori

Premesso che

- Nel corso degli incontri svoltisi presso la propria sede in data 29 Luglio 2011, la Società ha comunicato alle OO.SS.LL. territoriali e alla RSU aziendale la difficile situazione determinata dalla crisi globale che ha coinvolto molti comparti manifatturieri e, conseguentemente, anche quello della progettazione e costruzione macchine per pulizia industriale, progettazione e produzione quadri elettrici di comando e di controllo, con una pesante riduzione degli investimenti da parte delle imprese operanti sul territorio nazionale e internazionali, e ha illustrato l'impatto di tale crisi sulla situazione aziendale.

In particolare, dall'inizio dell'anno 2009, la Società ha dovuto registrare una contrazione del fatturato pari al 20% e tale tendenza è stata confermata nel primo trimestre 2010 in cui è stata rilevata/confermata una flessione del 30% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente/2008.

La contrazione di fatturato è dovuta essenzialmente alla riduzione delle commesse.


Tutti gli indicatori relativi ai mercati di vendita e alla situazione economica internazionale fanno ritenere che stante le caratteristiche della crisi - che ha investito in modo massiccio non solo il mondo produttivo ma anche quello bancario, assicurativo, e finanziario in genere - la flessione dei volumi di vendita perdurerà per tutto il 2011 e, presumibilmente, su parte del 2012 prospettandosi una possibile ripresa, forse, non prima del secondo semestre di detto anno.

- La Società ha quindi resa nota la necessità di rispondere a tale situazione di mercato, intervenendo su tutte le voci di costo, compresa quella del costo del lavoro, che rappresenta circa il 20% sul totale dei costi aziendali. In particolare la Società ha dichiarato l'urgenza di ridimensionare le risorse ai ridotti volumi, individuando un assetto organizzativo e produttivo adeguato alle attuali esigenze e alle previsioni del 2011/2012, riducendo i costi generali e di struttura. Tali operazioni, purché tempestivamente decise e implementate, potranno evitare l'aggravamento della situazione economica e finanziaria e permetteranno di mantenere un corretto equilibrio tra costi e ricavi al fine di salvaguardare la tenuta della Società.

- I dipendenti in organico della bitimec s.r.l. sono i seguenti:

- presso l'unità locale di Reggello- Località Matassino -Firenze- Via Rona di Sopra 139/g/h:


Operai n. 17
Impiegati n. 12
Totale n. 29



- Il processo di riassetto e i relativi interventi organizzativi e di adeguamento degli organici alle ridotte capacità produttive comportano un esubero di complessivi n. 7 addetti.
- La Società ha manifestato la sua intenzione di utilizzare gli strumenti legislativi utili a ridurre, in tutto o in parte, le conseguenze della situazione economico/finanziaria sul suindicato esubero, fermo restando l'obiettivo del contenimento dei costi aziendali. In particolare ha espresso la preoccupazione di salvaguardare il livello delle professionalità presenti in azienda.
- La Società applica il C.C.N.L. Federmeccanica
- L'orario ordinario di lavoro applicato in azienda è di 40 ore settimanali

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue

- A. Le parti., su espresso mandato dell'Assemblea dei lavoratori, hanno convenuto congiuntamente che il contratto di solidarietà difensivo, di cui alla Legge 863/84 e successive modifiche ed integrazioni, rappresenta lo strumento idoneo al superamento della complessa problematica in questione, al fine di evitare interventi traumatici sull'occupazione e per salvaguardare il complesso delle professionalità esistenti in azienda.
- B. In attuazione del presente Contratto di Solidarietà, e attuando al contempo eventuali e conseguenti mutamenti di mansione, di reparto o di orario che dovessero rendersi necessari per il proficuo utilizzo del personale, la Società non procederà ad aprire procedure di mobilità connesse alla gestione degli esuberanti di cui in premessa.
- C. Le parti concordano che lo strumento del CdS e quindi la riduzione dell'orario di lavoro dovrà riguardare di massima tutti i lavoratori operai, intermedi, impiegati e quadri, salvo eccezioni dovute a:
 - motivi di legge
 - infungibilità delle mansioni, con necessità di presenza per l'intero orario contrattuale, senza possibilità di diversa distribuzione dell'attività nell'arco della settimana e del mese;
- D. Il numero dei lavoratori che accederà al contratto di solidarietà di cui alla Legge 863/84 e successive modifiche e integrazioni è pari a n 29 (ripartito tra i vari reparti e uffici come da prospetto allegato, che costituisce parte integrante del presente accordo) e riguarderà un arco temporale di 12 mesi a partire dal 01 Ottobre 2011 al 30 Settembre 2012, con disponibilità delle parti ad incontrarsi per valutare la proroga per ulteriori 12 mesi.
- E. La riduzione dell'orario di lavoro per i lavoratori interessati sarà, mediamente, pari al 60% dell'orario per l'intero periodo interessato alla solidarietà, parametrata su base settimanale tenendo conto dell'organizzazione del lavoro e delle esigenze connesse a maggiori picchi di lavoro dovute al rispetto dei tempi di consegna di eventuali commesse. La predetta riduzione media del 60% verrà effettuata su base



ultrasettimanale dell'orario di lavoro, avendo quindi a riferimento il mese in funzione del ciclo produttivo determinato dal lancio delle commesse.

In particolare le parti concordano che di norma la riduzione dell'orario per i vari reparti e uffici verrà attuata con riduzione giornaliera e/o settimanale ferma restando tuttavia la possibilità – per improrogabili esigenze di lavoro - di individuare nell'ambito del mese un diverso momento di fruizione più congeniale alle esigenze tecniche e produttive, al fine di garantire alla Società adeguata flessibilità, efficienza e velocità di risposta.

Le parti concordano quindi che, tenuto conto delle specifiche esigenze dei singoli reparti, potranno essere richieste soluzioni diversificate per le diverse mansioni anche all'interno del medesimo reparto.

I part-time orizzontali e verticali saranno interessati dal Contratto di solidarietà settimanale in maniera proporzionale rispetto alla % di riduzione dell'orario prevista per gli altri lavoratori .

In ogni caso le parti concordano che vista la complessità dell'organizzazione aziendale, e al fine sempre di salvaguardare l'efficienza del servizio, potranno essere previste riduzioni di orario articolate per quei reparti che sono più strettamente connessi all'attività di produzione e di servizio ai clienti e comunque funzionali all'operatività gestionale dell'azienda (v. reparti di servizio come Servizi Progettazione o servizi amministrativi).

Le parti si danno atto che stante l'organizzazione del lavoro, il sistema adottato di riduzione dell'orario di lavoro è l'unico tecnicamente possibile e che la riduzione dell'orario di lavoro così attuata consente di contenere gli esuberi di personale e di utilizzare più proficuamente il personale stesso.

Negli incontri di verifica, di cui al successivo punto L., sarà valutata l'equità della distribuzione della riduzione dell'orario in funzione e nel rispetto delle esigenze tecnico organizzative e produttive nonché della specificità degli interventi richiesti dalla clientela.


- F. Per l'integrazione del trattamento retributivo perso a seguito della predetta riduzione di orario, verrà richiesto il trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del D.L. 726/1984, e successive modifiche e integrazioni.

In relazione a ciò, la retribuzione sarà commisurata all'orario effettivo svolto, mediante deduzione delle ore non lavorate, con l'applicazione del divisore mensile contrattuale 173.

Viene espressamente convenuto e precisato che la riduzione dell'orario di lavoro comporterà in ogni caso per la Società il proporzionamento di tutti gli oneri (contrattuali, retributivi, istituti diretti, indiretti, differiti e quant'altro, ivi compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo, ferie, festività, p.a.r.), che saranno esclusivamente riferiti alle ore di effettivo lavoro, siano esse su base giornaliera, settimanale, mensile.

Per il TFR troverà applicazione la disposizione di cui all'art 1 co. 3 della Legge 29 maggio 1982 n. 297 e all'art 1 co. 5 della Legge 19 dicembre 1984 n. 863 e successivi ulteriori disposizioni in merito

- G. La Società si impegna ad anticipare la quota a carico dell'Istituto Previdenziale, che stante l'attuali disposizioni e compatibilmente con il plafond a disposizione, sarà pari all'80% del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione dell'orario recuperando quanto anticipato previa autorizzazione delle autorità competenti e



3

successivamente alla concessione ed autorizzazione da parte dell'INPS. Tale % - fatto salva la possibilità di conguaglio da parte dell'Azienda in caso di diverse previsioni legislative e/o di autorizzazione - sarà anticipata fino al 31.12.11 e, per il periodo successivo, l'Azienda proseguirà nell'anticipo con un'eventuale diversa % in funzione delle mutate disposizione che potranno nel proseguo essere emanate sull'argomento dal Ministero del Lavoro.


Le quote di 13° saranno recuperate dall'azienda unitamente alla quota relativa alla mensilità e saranno accantonate per poi corrisponderle ai lavoratori alle normali scadenze di pagamento.

L'Azienda fino al 31.12.11, fatta salva la possibilità di proroga da parte della Regione, farà richiesta dell'integrazione regionale sulla base delle modalità previste della Delibera Regionale n. 1093 del 30.11.09.

La Società si attiverà per inoltrare la domanda in via telematica e qualora non intervenga l'approvazione da parte del Ministero del Lavoro entro 3 mesi dall'inoltro della domanda non sussistendo, oggettivamente, le condizioni di liquidità che consentano di proseguire nell'anticipo le parti si incontreranno per valutare la situazione.

Analogamente qualora si verificchino ritardi nel pagamento della quota della Regione Toscana le parti si incontreranno.

- H. E' fatto salvo il diritto della Società di assumere quelle specifiche professionalità che si dovessero rendere necessarie per l'espletamento dell'attività societaria e/o per il funzionamento di specifici settori/uffici, anche a seguito di improvvise assenze permanenti o di lungo periodo, intervenute, a qualsiasi titolo, di personale interno. Preliminarmente la Società si impegna a verificare la possibilità di far fronte a tali situazioni attraverso una sospensione o definitiva cessazione della riduzione dell'orario di lavoro per una parte dei lavoratori, che abbiano adeguata qualifica e competenza professionale specifica in rapporto alla attività da espletare.
- I. Con riferimento a quanto previsto al comma 10 art. 5 Legge 236/93, le parti convengono espressamente che in caso di esigenze produttive - organizzative (connesse ad esempio al rispetto dei tempi di consegna di eventuali commesse, alla tempestività di interventi di manutenzione presso i clienti di impianti e macchine precedentemente venduti, interventi urgenti per la riattivazione di impianti e macchine guasti etc..) o sostitutive, potrà essere incrementato l'orario di lavoro dei singoli dipendenti e potrà essere modificata l'entità della riduzione di orario o sospesa temporaneamente la riduzione prevista dal CdS, dando preventiva informativa alle OO.SS.LL territoriali di tali variazioni.. In tal caso, qualora si renda necessario incrementare l'orario di lavoro senza possibile ricollocazione della riduzione orario per solidarietà nell'arco del mese, la Società corrisponderà per tali ore aggiuntive la retribuzione ordinaria contrattuale e non richiederà alcuna integrazione salariale secondo quanto previsto dal comma 12 dell'art.5 sopra richiamato.
- J. Con riferimento a quanto previsto al comma 5 dell'art. 4 del D.M .n. 46448 del 10.07.2009, potranno essere ammesse prestazioni di lavoro straordinario, eccedenti quindi il normale orario contrattuale, solo in presenza di sopravvenute e straordinarie esigenze collegate all'attività produttiva della Società, per tali intendendosi situazioni contingenti e non pianificabili, rispetto alle quali sussistono vincoli temporali non derogabili.




4


- K. Le parti convengono sulla opportunità di utilizzare lo strumento della flessibilità dell'orario di lavoro, previsto dal CCNL del settore metalmeccanico nel rispetto dei criteri contrattuali e, in relazioni alle specifiche esigenze tecnico operative aziendali, anche in deroga agli stessi nel quadro delle finalità comunque ivi previste. A tal fine si allega copia del CCNL che regola tale istituto.
- L. Nel corso dell'anno nel quale viene attuato il contratto di solidarietà, vi saranno incontri trimestrali di valutazione e monitoraggio, relativamente all'andamento aziendale (compreso l'andamento dei costi generali e di struttura) e all'applicazione del CdS.
- M. Le parti sono impegnate ad attivare un piano di gestione del personale interessato al CdS, per una parte del quale verranno organizzati anche corsi di formazione utili alla riqualificazione, laddove necessaria per coprire nuovi fabbisogni aziendali, ovvero ad integrare le proprie competenze e capacità professionali utilizzando le risorse di Fondimpresa e le risorse messe a disposizione dalla Provincia.
- N. L'elenco nominativo dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà, è allegato al presente verbale e ne costituisce parte integrante. L'individuazione del personale da porre in CdS è stata effettuata nel rispetto del principio della non discriminazione diretta ed indiretta, dei principi delle pari opportunità e dei criteri obiettivi, compatibilmente con le esigenze tecnico produttive ed organizzative.
- O. In caso di mancata autorizzazione, le parti concordano di incontrarsi per valutare gli opportuni interventi ed, in particolare, se utilizzare altri ammortizzatori sociali alternativi.

Letto confermato e sottoscritto

Bitimec SRL



Confindustria Firenze



Per le OO.SS.LL..

